

[Giurisprudenza](#) | [Normativa](#) | [Codici commentati](#) | [Dottrina](#) | [Riviste](#) | [Quotidiano](#) | [Formule](#) | [ITER](#) | [Scrivania](#) | [Demo e Guida](#) | [Personalizza](#)

Pluris » Risultati » Cassazione Civile: Cass. civ. ...

n. 1/1

 Risultati  Nuova ricerca

 Salva  Archivia  Stampa  Annota



**Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 21-11-2017) 07-02-2018, n. 2983**

**Fatto - Diritto P.Q.M.**

**PROCEDIMENTO CIVILE**

Ricorso per cassazione

**REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI)**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente -

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -

Dott. VALITUTTI Antonio - rel. Consigliere -

Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

sul ricorso 11911/2017 proposto da:

CARS SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona dei liquidatori, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE' CALBOLI 9, presso lo studio dell'avvocato PIERO SANDULLI, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso l'ordinanza n. 25715/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 14/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

Rilevato che:

la Cars s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per revocazione dell'ordinanza di questa Corte n. 25715/2016, depositata il 14 dicembre 2016, affidata ad un solo motivo;

il resistente Ministero della difesa ha replicato con controricorso.

Considerato che:

con il ricorso in esame la istante lamenta che questa Corte, nell'impugnata ordinanza, non abbia tenuto conto del fatto che nel ricorso per cassazione la ricorrente aveva chiaramente evidenziato che la sentenza n. 8359/2003 - che aveva risolto il contratto di vendita dei veicoli già affidati in custodia, intercorso tra la Cars s.r.l. e la Prefettura di Napoli, per inadempimento di quest'ultima, che era stata altresì condannata al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 1.787.931,00, pari alle spese maturate per la custodia dei veicoli - non poteva fare stato nel successivo giudizio di opposizione ai Decreti Ingiuntivi n. 1792 del 2010 e n. 1793 del 2010, emessi su istanza della Cars s.r.l. per il pagamento delle somme di Euro 917,97 e di Euro 266,25, per la mancata corresponsione delle spese di custodia di due veicoli, per gli anni dal 1997 al 2000;

a parere dei ricorrenti, invero, tale ultimo giudizio, oltre ad avere un oggetto diverso (pagamento di indennità di custodia) da quello definito con la suddetta pronuncia n. 8359/2003 (risoluzione di un contratto e risarcimento del danno) era stato, altresì, proposto nei confronti di un soggetto (Ministero della difesa) diverso da quello (Prefettura di Napoli) nei cui confronti era stato incardinato l'altro giudizio;

la Corte di Cassazione, pertanto, avendo ritenuto che fosse corretta la decisione di appello che aveva - in violazione dell'[art. 2909 c.c.](#) - dichiarato inammissibile il procedimento monitorio per assenza del credito azionato, essendo stato il bene della vita concernente il pagamento delle indennità per la custodia dei veicoli

già riconosciuto alla Cars s.r.l. dalla menzionata sentenza n. 8359/2003, sarebbe incorsa in errore revocatorio per avere ricondotto "il caso concreto ad una fattispecie astratta che, in realtà, è inidonea a regolarlo, con una erronea lettura ed interpretazione dei principi esistenti in tema di giudicato e conseguente estinzione del diritto di credito" (p. 30 del ricorso per revocazione), quali erano stati enunciati negli scritti difensivi della ricorrente e risultavano dai documenti allegati;

Ritenuto che:

sussista l'errore revocatorio commesso dalla Corte di Cassazione qualora la Corte incorra in un'erronea percezione degli atti di causa e, segnatamente, nella supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, o nella supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita, sempre che l'evento su cui cade l'errore non abbia costituito un punto controverso in ordine al quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato;

il suddetto errore, pertanto, perchè possa venire in rilievo con riferimento alla Corte di Cassazione ex art. 391 bis c.p.c. e [art. 395 c.p.c.](#), n. 4, non possa, in alcun modo, riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, dovendo trattarsi di un errore meramente percettivo, e non certo di un preteso errore di giudizio, derivante dall'erronea applicazione di norme processuali (cfr. ex plurimis, Cass. S.U., 30/10/2008, n. 26022; Cass., 12/12/2012, n. 22868; Cass., 09/12/2013, n. 27451); per tali ragioni, una sentenza della Corte di cassazione non possa in alcun modo essere impugnata - come nella specie per revocazione in base all'assunto che abbia male valutato i motivi di ricorso, perchè un vizio di questo tipo costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto ai sensi [dell'art. 395 c.p.c.](#), comma 1, n. 4 (Cass., 03/04/2017, n. 8615);

Considerato che:

peraltro, nel caso specie, questa Corte, men che affermare l'applicabilità diretta del giudicato al giudizio de quo, ha - per contro - rilevato che la censura della Cars s.r.l. alla decisione di appello era "inidonea a colpire la ratio decidendi dell'impugnato provvedimento", posto che quest'ultimo aveva affermato, non l'esistenza del giudicato, bensì che il credito azionato dalla predetta società era inesistente, essendole stato il bene della vita (indennità di custodia) già concesso dalla succitata sentenza n. 8359/2003);

questa Corte ha, invero, rilevato, in proposito, che effettivamente - nel giudizio conclusosi con la suddetta pronuncia - la Prefettura era stata condannata al pagamento della somma di Euro 1.787.931,00, "pari alle maturate spese di custodia richieste e non pagate" alla Cars s.r.l., talchè la richiesta dell'opposta avrebbe prodotto una duplicazione del credito;

del resto, questa Corte ha più volte affermato che dal principio stabilito [dall'art. 2909 c.c.](#) - secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa - si evince, "a contrario", che l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi, ma che, tuttavia il giudicato può, quale affermazione obiettiva di verità, spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, salvo che - ipotesi peraltro non ricorrente nella specie - il terzo sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene (Cass., 13/01/2011, n. 691; Cass., 02/12/2015, n. 24558);

nel caso concreto, pertanto, il Ministero della difesa ben poteva avvalersi dell'efficacia riflessa del giudicato formatosi nel precedente giudizio;

Ritenuto che:

per tutte le ragioni suesposte, pertanto, il ricorso per revocazione - in quanto investe un preteso errore di giudizio della Corte - debba essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese del presente giudizio.

#### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente, in favore del controricorrente, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi del [D.P.R. n. 115 del 2002](#), art. 13, [comma 1](#) quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2018



n. 1/1



Contenuti d'autore

CEDAM

UTET  
GIURIDICA

IPSOA

(©) Copyright 2014 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

[Note legali](#) | [Privacy](#)

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.